

**COMUNE DI FIORANO CANAVESE**

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 16**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. FOGLIATO Laura - Presidente	Sì
2. DI GIOVANNI Francesca - Consigliere	Giust.
3. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Consigliere	Sì
4. PAUNA Noemi - Consigliere	Sì
5. PAUNA Pietro - Consigliere	Sì
6. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere	Sì
7. GALLOZZA Davide Salvatore - Consigliere	Sì
8. ZOPPO Laura - Consigliere	Sì
9. BIANCHI Davide - Consigliere	Sì
10. MARCHESIN Lamberto - Consigliere	Sì
11. WALPOLE Christelle - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **dr.ssa Elena ANDRONICO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora **FOGLIATO Laura**, Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno;

## DELIBERAZIONE C.C. N° 16 DEL 31/07/2014

### APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

\*\*\*\*\*  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente:

alla regolarità amministrativa : favorevole.

Il responsabile del servizio  
(f.to dr.ssa Elena ANDRONICO)

alla regolarità contabile : favorevole.

Il responsabile del servizio  
(f.to rag. MORENA Cecilia)

alla regolarità tecnica: favorevole

Il responsabile del servizio  
(f.to geom. Simone VIVIAN)

\*\*\*\*\*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:**

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**682. Con regolamento** da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

**per quanto riguarda la TARI:**

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**VISTO** il c. 169 articolo unico della legge 296/2006 che recita «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**RICHIAMATI altresì:**

- l'art. 1, comma 641 L. 147/2013 in forza del quale il presupposto impositivo della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento TARI e dal Regolamento di gestione;
- l'art. 1, comma 654 L. 147/2013 in forza del quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio;

**CONSIDERATO** che:

- i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nell'art. 1, comma 651 L. 147/2013 che rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 27 aprile 1999, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' per l'individuazione dei criteri per definire la tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti;
- il Consiglio Comunale, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 L. 147/2013 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 che prevede che le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa, ed in costi variabili da recuperare con la parte variabile della medesima tariffa;

**DATO ATTO** l'istituzione delle TARI in sostituzione della TARES, ha implicitamente soppresso la maggiorazione della TARES a copertura dei costi dei servizi indivisibili come fissata dall'art. 10 del D.L. 35/2013;

**DATO ATTO**, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, che:

- il piano finanziario relativo all'esercizio 2014 rappresenta tutti i costi di gestione di competenza, prospetto che è stato integrato dal Comune con i costi sostenuti direttamente dall'Ente per l'intero processo applicativo della TARI, dalla bollettazione alla riscossione;
- il gettito della TARI deve garantire la copertura al 100% di tali costi, applicando il metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da cui si ottengono la quota fissa e variabile per ciascuna delle categorie domestiche e non domestiche;

**VISTO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche." convertito con Legge n.68

del 02/05/2014;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTA la Deliberazione Consiliare n.15 in seduta odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Comunale Unica);

**VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n.68 del 02/05/2014,** con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Il Sindaco illustra la delibera .  
Dopo attenta discussione

Con voti UNANIMI espressi in forma palese

#### **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 ;**
- 3) **di approvare le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti),** per le singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2014, (allegato A), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ;
- 4) **di inviare la presente deliberazione al Ministero** dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, **entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

In esecuzione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta".

In originale firmato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

In esecuzione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta".

In originale firmato.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
( F.to FOGLIATO Laura )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to dr.ssa Elena ANDRONICO )

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N°

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal \_\_\_\_\_

Fiorano Canavese lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to dr.ssa Elena ANDRONICO )

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' <sup>1</sup>  
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data \_\_\_\_\_.

Fiorano Canavese lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Fiorano Canavese lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( dr.ssa Elena ANDRONICO )